



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 270/18/CONS

**ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO AVVIATO NEI CONFRONTI
DELLA RAI-RADIOTELEVISIONE ITALIANA S.P.A. PER LA PRESUNTA
VIOLAZIONE DELLA LEGGE 22 FEBBRAIO 2000, N. 28, IN MATERIA
DI PROGRAMMI DI COMUNICAZIONE POLITICA PER LE
ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 10 GIUGNO 2018**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione di Consiglio del 6 giugno 2018;

VISTO l'art. 1, comma 6, lett. b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTA la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante *“Disposizioni per la parità di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica”* e, in particolare, l'art. 9;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 29 marzo 2018 con il quale sono state fissate per il giorno 10 giugno 2018 le consultazioni per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché per l'elezione dei consigli circoscrizionali, e per il giorno 24 giugno 2018 l'eventuale turno di ballottaggio per l'elezione diretta dei Sindaci dei Comuni;

CONSIDERATO che a norma dell'art. 5 della legge n. 28/2000 la Commissione per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni definiscono i criteri specifici ai quali, fino alla chiusura delle operazioni di voto, debbono conformarsi, rispettivamente, la concessionaria pubblica e le emittenti radiotelevisive private nei programmi di informazione, al fine di garantire la parità di trattamento, l'obiettività, la completezza e l'imparzialità dell'informazione;

VISTA la delibera n. 205/18/CONS, del 24 aprile 2018, recante *“Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione relative alle campagne per l'elezione diretta dei Sindaci e dei Consigli comunali, nonché dei Consigli circoscrizionali, fissate per il giorno 10 giugno 2018”*;

CONSIDERATO che i criteri specifici in materia di informazione da applicare alle campagne elettorali in corso sono stati definiti per le emittenti private e per la



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo, con la deliberazione dell'Autorità n. 205/18/CONS, sopra citata;

CONSIDERATO che la Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi non è tuttora costituita a seguito delle elezioni dello scorso 4 marzo 2018 e, pertanto, non è stato adottato il provvedimento di attuazione delle disposizioni in materia di comunicazione politica e informazione della concessionaria pubblica relative alla tornata elettorale del 10 giugno 2018;

VISTA la segnalazione a firma dell'on. Fabio Berardini (M5S) nei confronti della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A., pervenuta in data 24 maggio 2018 (prot. n. 41819), relativa alla presunta violazione dell'art. 2 della delibera n. 205/18/CONS, con la quale il segnalante assume illegittimo il criterio di ripartizione degli spazi di comunicazione politica adottato dalla testata regionale abruzzese della Rai, nei confronti dei candidati sindaci di Teramo e dei 17 rappresentanti delle liste collegate in quanto *“il candidato Cristiano Rocchetti del Movimento 5 Stelle, che si presenta con una singola lista avrà diritto a 4 minuti+1 minuto e 40 secondi per un totale di 5 minuti e 40 secondi. Il candidato Giandonato Morra, invece, che si presenta con una coalizione di 6 liste avrà a disposizione 4 minuti+1 minuto e 40 per ogni lista = 4 + 1,40(x6) per un totale di 12 minuti e 40 secondi. Appare palese, infatti, che in caso di coalizioni di liste, concedere del tempo uguale ad un rappresentante per ogni lista viola la par condicio”*;

CONSIDERATO, quanto alla procedibilità dell'esposto, che, sebbene lo stesso non contenga gli elementi di forma previsti dalla normativa vigente, il fatto segnalato è stato ritenuto meritevole di approfondimenti;

CONSIDERATO che l'Autorità, pertanto, ha inoltrato, in data 24 maggio 2018 (prot. n. 41973), al CO.RE.COM. Abruzzo la segnalazione *de qua*, per lo svolgimento dei conseguenti accertamenti istruttori, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 della legge 22 febbraio 20000, n. 28;

VISTA la documentazione istruttoria trasmessa dal Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo del 29 maggio 2018 (prot. n. 42936), con la quale sono state trasmesse le conclusioni relative al procedimento avviato nei confronti della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

VISTO, in particolare, il verbale del 21 maggio 2018, recante la programmazione delle tribune elettorali *“Elezioni amministrative 2018”*, dedicate al solo Comune di Teramo, dal quale si evince che sono stati realizzati due appuntamenti elettorali, rispettivamente il 30 maggio ed il 6 giugno 2018, la cui durata è stata ripartita in parti uguali tra i setti candidati alla carica di Sindaco e i rappresentanti di 17 liste;

ESAMINATA, inoltre, la nota inviata dalla testata giornalistica della Rai all'on. Berardini in data 25 maggio, acquisita agli atti dal CO.RE.COM. Abruzzo, in cui si



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

asserisce che «in coerenza con l'interpretazione autentica fornita dal legislatore, i candidati sindaco (quali rappresentanti di una o più liste che li sostengono – solo impropriamente qualificate come “coalizioni”) sono considerati soggetti distinti dalle liste di candidati alla carica di consigliere che, a differenza di quanto avviene per le elezioni politiche, partecipano alla competizione elettorale autonomamente anche quando sostengono un candidato sostenuto insieme ad altre liste. Tale interpretazione, peraltro, risulta coerente anche con gli atti di chiarimento forniti sulla materia dalla Commissione Parlamentare di vigilanza», aggiungendo che “in tutte le versioni del Regolamento per l'accesso ai mezzi di comunicazione nel corso delle campagne elettorali amministrative, infatti, è stata sottolineata la distinzione netta tra gli unici due soggetti politici rilevanti: i candidati sindaco e, dall'altro, le liste di candidati. Le liste partecipano al dibattito come soggetti politici autonomi, con uguale trattamento tra loro al fine dell'accesso alla comunicazione politica. Le liste, infatti, concorrono alla formazione dei Consigli attraverso i propri candidati consiglieri, indipendentemente dalle alleanze e dall'eventuale comune sostegno ad un candidato sindaco, posto che nelle elezioni comunali è possibile votare per un Candidato Sindaco e disgiuntamente per una lista che sostiene un altro Candidato Sindaco. Sommare i tempi assegnati ai Candidati Sindaco con i tempi assegnati alle liste, prendendo ciò come base del suo ragionamento, non appare pertanto coerente con il complessivo sistema e con l'interpretazione fornita dalla Commissione, anche in ragione del fatto che la legge per l'elezione del Sindaco e dei Consigli comunali prevede, come detto, il voto disgiunto e che, conseguentemente le liste alleate che sostengono un unico candidato non si avvantaggiano nella ripartizione dei voti al candidato comune. Tant'è che il voto dato esclusivamente al candidato sindaco non si estende alla lista e/o alle liste che lo sostengono.”;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3 del *Testo unico* sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione;

CONSIDERATO, inoltre, che ai sensi dell'art. 2, della legge 22 febbraio 2000, n. 28, “Le emittenti radiotelevisive devono assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica.” e che “È assicurata parità di condizioni nell'esposizione di opinioni e posizioni politiche nelle tribune politiche, nei dibattiti, nelle tavole rotonde, nelle presentazioni in contraddittorio di programmi politici, nei confronti, nelle interviste e in ogni altra trasmissione nella quale assuma carattere rilevante l'esposizione di opinioni e valutazioni politiche.”;

CONSIDERATO che l'indirizzo consolidato attraverso l'applicazione dei provvedimenti della Commissione adottati in occasione delle precedenti tornate elettorali amministrative, è nel senso di dare rilievo alla differenza esistente tra le



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

diverse figure, anche in rapporto alla diversità dei ruoli istituzionali e dei compiti che esse svolgeranno dopo l'elezione, assegnando gli spazi televisivi in parti uguali alle uniche due categorie contemplate dalla legge, sindaci e liste di consiglieri, indipendentemente dalle alleanze;

RITENUTO di condividere, pertanto, le conclusioni formulate dal Comitato regionale per le comunicazioni Abruzzo che, nel verificare l'operato della testata giornalistica regionale della Rai relativa alla programmazione e messa in onda delle tribune politiche per le elezioni del Sindaco e dei consiglieri comunali di Teramo, ha ritenuto che *“l'operato della testata giornalistica regionale della Rai è conforme alle disposizioni di legge sopra richiamate ed al corretto svolgimento del confronto politico, in quanto la testata giornalistica ha provveduto ad assegnare il medesimo spazi a tutte le liste collegate ai candidati a Sindaco, in tal modo assicurando pari visibilità a tutti i soggetti politici che concorrono alla formazione dei Consigli attraverso i propri candidati consiglieri e garantendo il rispetto del principio di parità di trattamento”*, per cui ha proposto, a seguito dell'istruttoria sommaria, l'adozione di un provvedimento di archiviazione;

RITENUTO pertanto, alla luce dell'istruttoria svolta dal CO.RE.COM. Abruzzo e della documentazione acquisita, di non rilevare violazioni della par condicio nei programmi di comunicazione politica della testata regionale Abruzzo della Rai-Radiotelevisione Italiana S.p.A.;

UDITA la relazione del Presidente;

DELIBERA

l'archiviazione del procedimento per le ragioni di cui in premessa.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata al soggetto esponente di cui in premessa, alla società Rai-Radiotelevisione italiana S.p.A. ed è trasmessa alla Commissione parlamentare per l'indirizzo e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

La presente delibera è pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 6 giugno 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

Per attestazione di conformità a quanto deliberato
IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi